REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 21 DICEMBRE 2009

1º SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

Regolamento regionale 18 dicembre 2009 - n. 6 (3.6.0)
Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia») . . . 2

Anno XXXIX - N. 269 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021) (3.6.0)

Regolamento regionale 18 dicembre 2009 - n. 6

Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 «Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «del corso di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di cui all'articolo 6»;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e fasi di tirocinio di venti ore presso scuole di sci della Regione. Le ore di insegnamento sono ridotte a duecento qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci già iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di una ulteriore abilitazione.»;

c) il primo e il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 sono sostituiti dal seguente:

«4. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, organizza le prove attitudinali per l'ammissione ai corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alle sottocommissioni di cui all'articolo 9, comma 4.»;

d) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 6, le parole: «della preselezione e» sono soppresse;

e) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: «alla preselezione di cui al comma 4 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle prove attitudinali almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il loro espletamento.»;

f) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 9, comma 4, dispongono l'inizio dello svolgimento delle prove attitudinali dopo aver acquisito, da parte di due maestri di sci designati dal relativo collegio, una dichiarazione di idoneità della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Gli stessi maestri di sci vigilano affinché le condizioni di idoneità e sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove; dell'assenza di tali condizioni danno immediata comunicazione ai presidenti, che sospendono o rinviano le prove.»;

g) al comma 2 dell'articolo 7 sono soppresse le parole: «o delle Olimpiadi o dei campionati mondiali, per la corrispondente disciplina»;

h) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi di cui all'articolo 6 per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati mondiali, nonché i vincitori della coppa del mondo per la corrispondente disciplina.»;

i) il comma 7 dell'articolo 6 è abrogato;

j) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

k) al comma 2 dell'articolo 8, le parole: «il corso di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «i corsi di cui all'articolo 6»;

l) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«3. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci già iscritti all'albo che, dopo aver frequentato il corso riservato di cui all'articolo 6, comma 2, sostengono gli esami al fine di conseguire una ulteriore abilitazione.»;

m) dopo il comma 3 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«3 *bis*. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Il giudizio finale è espresso sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame.»;

«3 *ter*. Il candidato giudicato non idoneo può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione delle prove di cui al comma 1, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame per la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.»;

n) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 9, le parole: «per la preselezione» e le parole: «in un momento precedente allo svolgimento della preselezione» sono soppresse;

o) al comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono essere riconfermate al massimo per ulteriori due successive sessioni d'esame.»;

p) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

«a) un istruttore nazionale iscritto all'albo da almeno sette anni, designato dalla FISI»;

q) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 è inserita la seguente:

«a *bis*) un maestro di sci iscritto all'albo regionale da almeno sette anni, abilitato nella disciplina di riferimento, designato dal collegio regionale dei maestri di sci»;

r) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

«b) due maestri di sci, abilitati nella disciplina di riferimento, di cui uno avente la direzione di una scuola di sci da almeno due anni, individuati dal dirigente fra i maestri di sci iscritti all'albo da almeno sette anni»;

s) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9, dopo le parole: «dell'orientamento in montagna» sono inserite le seguenti: «di nivolgia, valangologia e meteorologia alpina»;

t) le lettere e) ed f) del comma 2 dell'articolo 9 sono soppresse;

u) il comma 3 dell'articolo 9 è abrogato;

v) al comma 4 dell'articolo 9, le parole: «da: a) tre istruttori nazionali di cui al comma 2, lettera a); b) tre maestri di sci di cui al comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istruttore e dai maestri di sci di cui al comma 2, lettere a), a-*bis*), e b).»;

w) al comma 3 dell'articolo 10, le parole: «di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)»;

x) il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«6. L'esercizio occasionale della professione da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 206/2007. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di una stagione sciistica.»;

y) al comma 1 dell'articolo 13 le parole: «minimi e» sono soppresse e le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

z) dopo la lettera f) del comma 5 dell'articolo 14 sono aggiunte le seguenti:

«f *bis*) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative di cui agli articoli 4, comma 1, lettera f) e 16, comma 1, lettera g)»;

f *ter*) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di sci.»;

aa) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è soppressa;

bb) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:

«c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra più maestri di sci preferibilmente operanti nello stesso comprensorio sciistico»;

cc) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16, le parole: «stazione sciistica» sono sostituite dalle seguenti: «comprensorio sciistico»;

dd) al comma 4 dell'articolo 16, le parole: «limitatamente all'ambito comunale» e le parole: «del comune medesimo» sono soppresse;

ee) al comma 3 dell'articolo 20, le parole: «da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione» sono sostituite dalle seguenti: «da tenere con sé durante l'esercizio della professione, preferibilmente in evidenza»;

ff) al comma 2 dell'articolo 23, il primo periodo è soppresso;

gg) al comma 4 dell'articolo 24 le parole: «di cui all'articolo 23, commi 3 e 4» sono soppresse;

hh) dopo il comma 4 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:

«4 *bis*. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame, in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4 *ter*. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di cui al comma 2 può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione.

4 *quater*. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di cui al comma 3 può essere ammesso a nuovo esame in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione.»;

ii) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25, le parole: «mediante sorteggio» sono soppresse;

jj) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 25, le parole: «guide alpine e maestri» sono sostituite dalle seguenti: «guide alpine-maestri»;

kk) al comma 3 dell'articolo 26, le parole: «di cui al d.lgs. 319/1994» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al d.lgs. 206/2007»;

ll) il comma 6 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«6. L'esercizio occasionale della professione da parte delle guide alpine provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 206/2007. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.»;

mm) al comma 1 dell'articolo 28, le parole: «minimi e» sono soppresse;

nn) dopo la lettera i) del comma 5 dell'articolo 29 sono inserite le seguenti:

«i *bis*) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative di cui agli articoli 21, comma 1, lettera f), e 31, comma 1, lettera f);

i *ter*) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa degli iscritti.»;

oo) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 è soppressa;

pp) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 è sostituita dalla seguente:

«c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo iscritte all'albo regionale, che preveda la ripartizione dei proventi in ragione delle effettive prestazioni»;

qq) al comma 4 dell'articolo 31, le parole: «limitatamente all'ambito comunale» e le parole: «del comune medesimo» sono soppresse;

rr) al comma 6 dell'articolo 33, il primo periodo è soppresso;

ss) il comma 7 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque giorni, ha contenuto teorico-pratico e prevede i seguenti insegnamenti: normativa professionale e ambientale, cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecnica della camminata, conduzione escursionistica, topografia e orientamento.»

tt) dopo il comma 14 dell'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:

«14 *bis*. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame, in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.»;

14 *ter*. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di cui al comma 13 può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione.»;

uu) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 47, le parole: «oppure qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali ed esercizio della corrispondente attività da almeno cinque anni» e le parole: «nel rispetto della l.r. 95/1980» sono soppresse;

vv) al comma 2 dell'articolo 48, dopo le parole: «capacità sciistiche» sono inserite le seguenti: «e sci alpinistiche»;

ww) il comma 4 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«4. Il servizio di soccorso presta assistenza e soccorso rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o in zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le modalità e i mezzi di trasporto più adeguati.»;

xx) al comma 3 dell'articolo 58, le parole: «sussistano evidenti rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sussista pericolo».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 18 dicembre 2009

Roberto Formigoni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 18 novembre 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10784 del 16 dicvembre 2009)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 47, 48 e 58 del r.r. 6 dicembre 2004, n. 10 «Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"»

Art. 5
(Abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di cui all'articolo 6 e il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.

2. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport, distintamente per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci da fondo o per la disciplina dello snowboard.

Art. 6
(Corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci)

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove almeno ogni tre anni l'organizzazione di corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci, distinti per ciascuna disciplina. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i corsi tecnico pratici e didattici, con la collaborazione di istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI); in particolare, fissa le quote di iscrizione per ciascun corso.

2. Ciascun corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e fasi di tirocinio di venti ore presso scuole di sci della Regione. Le ore di insegnamento sono ridotte a duecento qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci già iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di una ulteriore abilitazione.

3. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso entro tre anni dall'espletamento della prova attitudinale di cui al comma 4, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) certificato attestante il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;

c) attestato di superamento della prova attitudinale o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000.

4. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, organizza le prove attitudinali per l'ammissione ai corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alle sottocommissioni di cui all'articolo 9, comma 4. La direzione rende noti i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento, mediante avviso, che pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e diffonde presso tutte le scuole di sci della Regione.

5. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alle prove attitudinali almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il loro espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso di cui al comma 4. La domanda è corredata dai documenti di cui al comma 3, lettere a) e b).

6. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 9, comma 4, dispongono l'inizio dello svolgimento delle prove attitudinali dopo aver acquisito, da parte di due maestri di sci designati dal relativo collegio, una dichiarazione di idoneità della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Gli stessi maestri di sci vigilano affinché le condizioni di idoneità e sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove; dell'assenza di tali condizioni danno immediata comunicazione ai presidenti, che sospendono o rinviano le prove.

7. .....

Art. 7
(Atleti esonerati)

1. Sono esonerati dalla prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 4, per una determinata disciplina gli atleti che, nei tre anni precedenti l'espletamento della prova, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali per la corrispondente disciplina.

2. Sono esonerati dalla fase tecnico pratica di cui all'articolo 6, comma 2, per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di Coppa del mondo.

2 bis. Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi di cui all'articolo 6 per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati mondiali, nonché i vincitori della coppa del mondo per la corrispondente disciplina.

Art. 8
(Esami di abilitazione)

1. Gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci sono indetti dalla direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 6, comma 4, si svolgono dinanzi alla commissione di cui all'articolo 9 e consistono nelle seguenti prove, distinte per ciascuna disciplina:

a) prova tecnico pratica, alla quale si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 6;

b) prova didattica;

c) prova teorica culturale.

2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato regolarmente i corsi di cui all'articolo 6.

3. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci già iscritti all'albo che, dopo aver frequentato il corso riservato di cui all'articolo 6, comma 2, sostengono gli esami al fine di conseguire una ulteriore abilitazione.

3 bis. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Il giudizio finale è espresso sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame.

3 ter. Il candidato giudicato non idoneo può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione delle prove di cui al comma 1, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame per la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.

Art. 9
(Commissioni d'esame e sottocommissioni)

1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione e le sottocommissioni per la prova attitudinale, per la prova tecnico pratica e per la prova didattica sono nominate con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport e sono presiedute dal medesimo dirigente o da suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle medesime commissioni e sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni cessano automaticamente al termine degli esami di abilitazione, e possono essere riconfermate al massimo per ulteriori due successive sessioni d'esame.

2. Le commissioni d'esame, una per ciascuna delle tre discipline, sono composte, oltre che dal presidente, da:

a) un istruttore nazionale iscritto all'albo da almeno sette anni, designato dalla FISI;

a bis) un maestro di sci iscritto all'albo regionale da almeno sette anni, abilitato nella disciplina di riferimento, designato dal collegio regionale dei maestri di sci;

b) due maestri di sci, abilitati nella disciplina di riferimento, di cui uno avente la direzione di una scuola di sci da almeno due anni, individuati dal dirigente fra i maestri di sci iscritti all'albo da almeno sette anni;

c) un medico specialista in medicina dello sport;

d) un maestro di sci che sia anche iscritto all'albo regionale delle guide alpine, esperto dei pericoli tipici, del soccorso e dell'orientamento in montagna, di nivolgia, valangologia e meteorologia alpina designato dal collegio regionale delle guide alpine;

e) .....

f) .....

g) un esperto in materie ambientali e turistiche;

h) un esperto di legislazione nazionale e regionale inerente agli sport invernali.

3. .....

4. Le sottocommissioni per le prove attitudinali di cui all'articolo 6, una per ogni disciplina, e le sottocommissioni per la prova tecnico pratica e per la prova didattica di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), sono composte, oltre che dal presidente, dall'istruttore e dai maestri di sci di cui al comma 2, lettere a), a-bis), e b).

5. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.

6. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una di tali condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.

7. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionale competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.

Art. 10
(Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale di altra regione o provincia autonoma, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci. La domanda è corredata: dal certificato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c); da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 con la quale l'interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e), nonché l'iscrizione all'albo di altra regione o provincia autonoma; dalla polizza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). Il collegio provvede all'iscrizione, previa verifica della veridicità della documentazione; il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono comunicare preventivamente al collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia il periodo e le località sciistiche in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La comunicazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. I maestri di sci cittadini di un altro Stato membro dell'UE e i maestri di sci cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), non iscritti ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

4. I maestri di sci stranieri diversi da quelli di cui al comma 3 non iscritti ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte della FISI, in accordo con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

5. Ai maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l'avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l'iscrizione a un albo, ma l'avvenuto riconoscimento.

6. L'esercizio occasionale della professione da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 206/2007. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di una stagione sciistica.

7. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a una stagione sciistica (novembre-maggio).

Art. 13
(Tariffe)

1. I valori massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale per l'insegnamento dello sci sono fissati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il collegio regionale dei maestri di sci presenta al dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione o modifica con il suddetto decreto.

2. Il decreto prevede tariffe diverse per lezioni individuali, per lezioni a gruppi di non più di quattro allievi e per lezioni collettive a gruppi di non più di dieci allievi. Tariffe preferenziali possono essere previste per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e società sportive.

Art. 14
(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. Il collegio regionale dei maestri di sci, istituito con l'articolo 13, comma 2, della l.r. 26/2002 quale organo di autodisciplina e di autogoverno della corrispondente professione, è formato da tutti i maestri di sci iscritti all'albo della Regione, nonché da quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i componenti del collegio;

b) il direttivo, composto da non più di ventinove maestri di sci, eletti dall'assemblea fra i propri componenti, rappresentanti proporzionalmente i maestri di sci alpino, di sci da fondo e di snowboard, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al comma 4, lettera d);

c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.

3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.

4. Spetta all'assemblea:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i componenti del collegio nazionale, come previsto all'articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

d) adottare i regolamenti organizzativi del collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all'approvazione della Giunta regionale;

e) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea.

5. Spetta al direttivo:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione, ai rinnovi e all'invio annuale di copia dell'albo alla direzione generale regionale competente in materia di sport;

b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 18, comma 8, della L.R. 26/2002 nei confronti dei maestri di sci che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché dei maestri di sci di altri Paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività dei maestri di sci;

e) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 6, 11 e 12;

f) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

f bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative di cui agli articoli 4, comma 1, lettera f) e 16, comma 1, lettera g);

f ter) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di sci.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5, lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16
(Scuole di sci)

1. In attuazione dell'articolo 15 della l.r. 26/2002, l'apertura e l'esercizio di scuola invernale o estiva per l'insegnamento coordinato della pratica dello sci possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell'interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:

a) .....

b) sede in località di interesse turistico-sciistico, funzionale all'esercizio della scuola;

c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra più maestri di sci preferibilmente operanti nello stesso comprensorio sciistico;

d) il direttore della scuola assume la rappresentanza legale a ogni effetto di legge, deve essere in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci e deve essere un maestro di sci abilitato all'insegnamento della disciplina cui la scuola si riferisce; qualora la scuola insegni più discipline è sufficiente l'abilitazione all'insegnamento per una di esse, preferibilmente per la disciplina che nell'ambito della scuola riveste carattere di prevalenza;

e) coordinamento con le attività turistiche del comprensorio sciistico allo scopo di una migliore qualificazione delle attività;

f) disponibilità a collaborare con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive per favorire e agevolare la pratica dello sci nelle scuole e da parte dei cittadini, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e con le comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna, nonché la promozione turistica;

g) adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività della scuola, ivi compresi i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei maestri di sci che non siano già coperti da polizza stipulata dal singolo maestro;

h) denominazione della scuola diversa da quelle di altre scuole della zona e comunque tale da non creare equivoci. La denominazione «scuola di sci e di snowboard» è subordinata alla condizione che almeno tre maestri di sci appartenenti alla scuola siano iscritti all'albo come maestri di snowboard.

2. Il dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle scuole di sci. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all'interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio, ovvero la sospensione dell'esercizio accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.

3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e il parere del comune dove la scuola ha sede. Il parere s'intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.

4. Una scuola può aprire sezioni staccate al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive.

5. La Provincia verifica annualmente in capo alle scuole di sci aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei

requisiti di cui al comma 1 e comunica l'esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione alle province.

6. Le scuole di sci, invernali o estive, comunicano rispettivamente entro il 30 giugno o il 31 gennaio di ogni anno alla direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate, nonché l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.

7. Qualora in capo a una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell'esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l'attività per almeno un anno.

Art. 20
(Albo professionale regionale delle guide alpine)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, l'esercizio della professione di guida alpina nel territorio regionale è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine.

2. L'albo è ripartito in due sezioni corrispondenti ai gradi della professione.

3. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenere con sé durante l'esercizio della professione, preferibilmente in evidenza.

Art. 23
(Corsi di formazione e preparazione all'esame di guida alpina)

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove almeno ogni tre anni l'organizzazione dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame di guida alpina, distinti per ciascun grado della professione. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio nazionale delle guide alpine e del collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione per il corso per aspirante guida alpina e per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo. La direzione, sulla base di apposite convenzioni, può altresì affidare al collegio nazionale o al collegio regionale l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi.

2. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.

3. Il corso per aspirante guida alpina ha una durata minima di settanta giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell'alpinismo; leggi e regolamenti professionali.

4. Il corso per guida alpina-maestro di alpinismo ha una durata minima di venticinque giorni effettivi, in cui l'allievo deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di cui al comma 3.

5. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato attestante l'età prescritta dall'art. 21, comma 1, lettera b), o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;

b) certificato attestante il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;

c) solo per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l'interessato attesti di aver esercitato la professione come aspirante guida alpina, anche in modo saltuario, nei due anni precedenti la presentazione della domanda;

d) solo per il corso per aspirante guida alpina l'attestato di superamento della prova attitudinale di cui al comma 6 o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000.

6. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l'ammissione al corso per aspirante guida alpina, da sostenersi dinanzi alla sottocommissione di cui all'articolo 25. La direzione rende noti il programma, la data e la sede della prova, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento, mediante avviso, che pubblica sul B.U.R. e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.

7. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso di cui al comma 6. La domanda è corredata dal curriculum alpinistico e dai documenti di cui al comma 5, lettere a) e b).

8. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione di cui all'articolo 25, comma 3, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, devono accertare l'idoneità del campo di prova e rilasciare al presidente della sottocommissione immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolte. In presenza di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.

Art. 24
(Esami di abilitazione)

1. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 23, comma 6, secondo periodo, e si svolgono dinanzi alla commissione di cui all'articolo 25.

2. L'esame per aspirante guida alpina consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle materie di cui all'articolo 23, comma 3.

3. L'esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati all'articolo 23, comma 3.

4. L'ammissione agli esami è subordinata alla regolare frequenza dei corrispondenti corsi con valutazioni positive nelle verifiche intermedie.

4 bis. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame, in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4 ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di cui al comma 2 può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione.

4 quater. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di

cui al comma 3 può essere ammesso a nuovo esame in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione.

Art. 25
(Commissioni d'esame)

1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione e le sottocommissioni per la prova attitudinale e per la prova tecnico-pratica sono nominate in un momento precedente allo svolgimento della prova attitudinale con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport e sono presiedute dal medesimo dirigente o suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni cessano automaticamente al termine degli esami di abilitazione.

2. Le commissioni d'esame sono composte, oltre che dal presidente, da:

a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, individuati dal dirigente fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;

b) due esperti nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3;

c) un medico specialista in medicina dello sport;

d) un esperto di scienze naturali applicate alla montagna.

3. Le sottocommissioni per la prova attitudinale e per la prova tecnico-pratica sono composte, oltre che dal presidente, da:

a) tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2, lettera a);

b) due esperti nelle materie di cui al comma 2, lettera b).

4. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.

5. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una di tali condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.

6. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o delle sottocommissioni o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionali competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.

Art. 26
(Guide alpine di altre regioni e altri Stati)

1. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al collegio regionale delle guide alpine della Lombardia l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine. La domanda è corredata: dal certificato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c); da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 con la quale l'interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), d) ed e), nonché l'iscrizione all'albo di altra regione o provincia autonoma; dalla polizza di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f). Il collegio provvede all'iscrizione, previa verifica della veridicità della documentazione; il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti della guida. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono comunicare preventivamente al collegio regionale delle guide alpine della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La comunicazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).

3. Le guide alpine cittadini di un altro Stato membro dell'UE e le guide alpine cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al d.lgs. 206/2007, dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

4. Le guide alpine straniere diverse da quelle di cui al comma 3 non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte del collegio nazionale delle guide alpine, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

5. Alle guide alpine straniere che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l'avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l'iscrizione a un albo, ma l'avvenuto riconoscimento.

6. L'esercizio occasionale della professione da parte delle guide alpine provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 206/2007. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.

7. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a sei mesi, anche non consecutivi, nell'arco di un anno o, in ogni caso, se la guida ha un recapito anche stagionale nel territorio della Lombardia.

Art. 28
(Tariffe)

1. I valori massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine, sono fissati entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il collegio regionale delle guide alpine, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide alpine e approvata dai competenti organi statali, presenta al dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione o modifica con il suddetto decreto.

Art. 29
(Collegio regionale delle guide alpine)

1. Il collegio regionale delle guide alpine, istituito con l'articolo 13, comma 2, della l.r. 26/2002 quale organo di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, è formato da tutte le guide alpine iscritte all'albo della Regione, nonché da quelle ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, nonché dagli accompagnatori di media montagna iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 33.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i componenti del collegio. Gli accompagnatori di media montagna vi partecipano senza diritto di voto;

b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei quali: otto guide alpine-maestri di alpinismo e un aspirante guida alpina, tutti eletti dall'assemblea tra i propri componenti; un accom-

pagnatore di media montagna eletto dagli iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 33;

c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.

3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.

4. Spetta all'assemblea:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) adottare i regolamenti organizzativi del collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all'approvazione della Giunta regionale;

d) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea.

5. Spetta al direttivo:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco speciale di cui all'articolo 33, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione, ai rinnovi e all'invio annuale di copia dell'albo e dell'elenco alla direzione generale regionale competente in materia di sport;

b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 18, comma 8, della l.r. 26/2002 nei confronti delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché delle guide alpine di altri Paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide alpine;

e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere per tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

f) collaborare con le comunità montane per l'autorizzazione all'apprestamento e all'apertura delle piste da sci ai sensi della normativa vigente;

g) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 23 e 27, avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);

h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

i) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

i bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative di cui agli articoli 21, comma 1, lettera f), e 31, comma 1, lettera f);

i ter) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa degli iscritti.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5, lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 31
(Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo)

1. In attuazione dell'articolo 15 della l.r. 26/2002, l'apertura e l'esercizio di scuola per l'insegnamento coordinato delle pratiche cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell'interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:

a) .....

b) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa con un ordinamento interno a base democratica, che preveda la ripartizione dei proventi tra gli aspiranti guide alpine e le guide alpine-maestri di alpinismo, in ragione delle loro effettive prestazioni;

c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo iscritte all'albo regionale, che preveda la ripartizione dei proventi in ragione delle effettive prestazioni;

d) coordinamento con le attività turistiche nei luoghi di esercizio della professione, allo scopo di una migliore qualificazione delle attività e organizzazione di soccorso;

e) disponibilità a collaborare con i comuni e le autorità scolastiche per favorire e agevolare la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo giovanile, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e con le province e le comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna;

f) adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività della scuola, ivi compresi i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale delle guide alpine che non siano già coperti da polizza stipulata dalla singola guida.

2. Il dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all'interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio, ovvero la sospensione dell'esercizio, accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine, dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.

3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del collegio regionale delle guide alpine e il parere del comune dove la scuola ha sede; il parere s'intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.

4. Una scuola può aprire sezioni staccate al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive.

5. La provincia verifica annualmente in capo alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l'esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo dandone comunicazione alle province.

6. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo comunicano entro il 30 giugno di ogni anno alla direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate, nonché l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.

7. Qualora in capo una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell'esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l'attività per almeno un anno.

Art. 33
(Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna)

1. L'accompagnatore di media montagna svolge, nelle zone de-

terminate dal dirigente regionale competente in materia di sport, sentito il collegio regionale delle guide alpine, le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi. In particolare illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 35 in relazione con l'articolo 26, l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna nel territorio regionale è subordinato all'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine. L'iscrizione dell'accompagnatore di media montagna agli elenchi o albi di altre regioni che prevedono tale figura non preclude l'iscrizione all'elenco della Regione. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione.

3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, nonché relativa ai requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e alla maggiore età. L'abilitazione deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; possono altresì essere iscritti all'elenco speciale coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, il corso di aggiornamento di cui all'articolo 34. L'iscrizione s'intende concessa, qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

4. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza del corso di cui al comma 5 e il superamento dell'esame di cui al comma 9. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport.

5. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame di accompagnatore di media montagna. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione per ciascun corso. La direzione, sulla base di apposita convenzione, può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio regionale.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.

7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque giorni, ha contenuto teorico-pratico e prevede i seguenti insegnamenti: normativa professionale e ambientale, cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecnica della camminata, conduzione escursionistica, topografia e orientamento.

8. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:

- *a) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;*
- *b) certificato attestante il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;*
- *c) attestato di superamento della prova attitudinale di cui al comma 9 o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000.*

9. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l'ammissione al corso per accompagnatore di media montagna, da sostenersi dinanzi a una sottocommissione disciplinata a norma dell'articolo 25. La direzione rende noti il programma, la data e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento, mediante avviso, che pubblica sul B.U.R. e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.

10. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso di cui al comma 9. La domanda è corredata dal curriculum escursionistico e dai documenti di cui al comma 8, lettere a) e b).

11. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, devono accertare l'idoneità del campo di prova e rilasciare al presidente della commissione immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolti. In presenza di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.

12. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 9 e si svolgono dinanzi a una commissione disciplinata a norma dell'articolo 25.

13. L'esame consiste in prove tecnico-pratiche di accompagnamento su terreno escursionistico, nonché in una prova orale su tutte le materie del corso.

14. L'ammissione agli esami è subordinata alla regolare frequenza del corrispondente corso di cui al comma 7, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie.

14 bis. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame, in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

14 ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di cui al comma 13 può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione.

Art. 47
(Requisiti del direttore della pista)

1. Può essere nominato direttore della pista chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- *a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'UE o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l'UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;*
- *b) maggiore età;*
- *c) idoneità psico-fisica, risultante da certificato medico, rilasciato dall'ASL competente;*
- *d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE;*
- *e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;*
- *f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci o della professione di guida alpina-maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni in alternativa a specifica abilitazione conseguita a seguito di apposito corso di formazione promosso dalla direzione generale regionale competente in materia di sport;*
- *g) assenza di nomina quale direttore di altra pista situata in diversa area sciabile attrezzata.*

Art. 48
(Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso)

1. Il gestore della pista è responsabile dei compiti di soccorso di

cui al comma 4 e, per il loro svolgimento, istituisce il servizio di soccorso, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista.

2. Il servizio di soccorso è composto da persone in possesso della qualificazione formativa di soccorritore, conseguita secondo la vigente normativa in materia, e in possesso di capacità sciistiche e sci alpinistiche adeguate agli interventi nelle aree sciabili. Il gestore della pista determina annualmente l'organico del servizio di soccorso, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre di ogni anno alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport.

3. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 4. In particolare sulla pista sono posti dei punti fissi di chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti.

4. Il servizio di soccorso presta assistenza e soccorso rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o in zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le modalità e i mezzi di trasporto più adeguati.

5. La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna dell'infortunato agli ordinari servizi di soccorso.

6. Il gestore entro il 30 novembre di ogni anno comunica alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione regionale competente in materia di sport se nella precedente annualità si siano verificati degli infortuni sulle piste, trasmettendo l'elenco analitico degli infortuni eventualmente accaduti, che indichi anche la dinamica degli incidenti stessi. La direzione generale regionale provvede annualmente alla trasmissione dei dati raccolti al Ministero della salute, a fini scientifici e di studio.

Art. 58
(Regole generali)

1. Ai fini del presente regolamento, si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. La citazione nella presente sezione del gestore della pista o del gestore dell'impianto di risalita s'intende riferita anche ai loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/2003 gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il comportamento dell'utente (ivi compresi la velocità, la distanza di sicurezza, l'andatura, il percorso, la tecnica, le manovre, gli accorgimenti) deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale (capacità, conoscenze tecniche, preparazione psico-fisica, attrezzatura) propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile (condizioni atmosferiche, ambientali e dell'area sciabile attrezzata, visibilità, affollamento), oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo. L'obbligo di adeguare il proprio comportamento può anche comportare la parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve o da qualsiasi altro utilizzo dell'area sciabile attrezzata;

b) l'utente, nei limiti del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la presenza agli utenti che sopraggiungono, richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e deve avvertire immediatamente il gestore della pista o il gestore dell'impianto o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;

c) l'utente deve attenersi:

1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla regolazione dell'accesso curate dal gestore della pista, nonché alle regole di utilizzo dell'impianto di risalita esposte al pubblico a cura del relativo gestore;

2) alle disposizioni particolari impartite, nell'esercizio dei loro compiti, dal gestore della pista o dal gestore dell'impianto di risalita o dalle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;

d) l'utente deve fornire le proprie generalità, nonché le informazioni richieste, al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti, ivi compresi i casi in cui l'utente sia coinvolto o testimone in un incidente;

e) l'utente può utilizzare la pista esclusivamente facendo uso degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve al quale la pista è destinata, fermo restando quanto previsto dalla lettera f) e fermo restando quanto segue, come previsto dall'articolo 15 della legge 363/2003:

1) è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità;

2) chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3;

3) in occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla;

4) la risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata d'intesa con le locali sezioni provinciali del Club Alpino Italiano (CAI) o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata;

f) il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica;

g) hanno la precedenza e non devono essere intralciati:

1) l'utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;

2) l'utente in movimento, rispetto all'utente che si rimette in movimento, nella stessa pista;

3) l'utente che si trova nella pista, rispetto all'utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;

4) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla lettera f);

h) l'utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto scarsamente visibile. In caso di fermata involontaria sulla pista, l'utente, nei limiti del possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo. La fermata o la sosta possono essere effettuate qualora sia necessario e urgente per rispettare le regole di cui alle lettere a), b) e c);

i) l'utente non deve alterare lo stato dell'area sciabile attrezzata, in particolare abbandonando rifiuti o danneggiando l'ambiente.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/2003, gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori-pista e gli sci-alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre, gli sci-alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussista pericolo di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.